

ATTO N. DD 4540

DEL 15/09/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 198

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI SCALENGHE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 52/2021 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' E OSSERVAZIONI.

Premesso che per il **Comune di Scalenghe** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 60-480 del 01/10/1985, successivamente modificato con la Variante Strutturale, approvata con D.G.R. n. 68 35838 del 20/06/1994;
- ha approvato, con le deliberazioni di C.C. n. 02 del 19/01/2005, n. 63 del 26/10/2005, n. 73 del 12/12/2007 e n. 72 del 21/12/2007 quattro Varianti parziali al suddetto P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato con deliberazione di C.C. n. 16 del 27/03/2020, il progetto preliminare di una Variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- ha riadottato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/07/2021, il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente sopraccitata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana con nota prot. 6726 del 02/08/2021 in formato digitale CD (pervenuto all'Ente in pari data, protocollato con n. 81615/2021) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dalla citata legge e ha revocato contestualmente il progetto preliminare della Variante parziale adottata con deliberazione del C.C. n. 16 del 27/03/2020;
(Prat. n. VP-015/2021);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.406 abitanti nel 1971, 2.564 abitanti nel 1981, 2.740 abitanti nel 1991, 3.074 abitanti nel 2001, 3.303 abitanti nel 2011 e 3.245 nel 2020 dati che confermano un trend demografico in costante incremento fino al 2011 e una lieve flessione al 2020;
- superficie territoriale di 3.168 ettari di pianura con pendenze inferiori al 5%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli sono presenti 1.030 ettari appartenenti alla Classe II[^], circa il 33% del territorio comunale, sono altresì presenti 19 ettari di aree boscate;
- è ricompreso nella Zona Omogenea n. 5 "Pinerolese" della Città Metropolitana di Torino ex art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino; le "zone omogenee" sono riconosciute dalla Città Metropolitana tenendo presenti l'identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole realtà,

- considerando anche altri parametri, quali l'organizzazione dei Servizi pubblici;
- è individuato nell'Ambito 14 "Pianura Pinerolese" di approfondimento sovracomunale, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2;
 - insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra gli ambiti di diffusione urbana e tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale ai sensi degli artt. 22-23 delle N.d.A.;
 - è individuato dal PTC2 come "Centro Storico di tipo C di media rilevanza" ai sensi dell'art. 20 delle N.d.A.;
 - sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I e II livello ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A.;
 - infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalle seguenti infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale: Autostrada Torino-Pinerolo per Km 1,13; S.P. 023 del Colle di Sestriere per Km 2,56; S.P. 138 di Virle per 0,66 Km; S.P. 139 di Villafranca per Km 3,58; S.P. 146 di Viotto per 11,44 Km; S.P. 160 dei Murisenghi per 2,36 Km;
 - assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle seguenti acque pubbliche ai sensi dell'ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933: canale di Luera o rio Pisa, rio L'essa, torrente Ologna; in merito al dissesto idrogeologico è interessato da dissesti areali per 37,7 ettari (circa l'1,2% della superficie comunale);
 - secondo la riclassificazione sismica ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona 3;

preso atto che il Comune di Scalenghe non è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e che in conformità alla Nota Tecnica Esplicativa n. 1 DGP n. 285-9684-2012 del 10 aprile 2012 della Città metropolitana, risulta allegata alla Variante adottata l'"Autocertificazione del Tecnico incaricato sulla compatibilità geomorfologica" con la quale viene specificato che gli ambiti in classe IIIb3 e IIIa non saranno interessati da nuove edificazioni;

preso altresì atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 52 del 29/07/2021 di adozione della Variante parziale in oggetto;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale sopraccitato, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, qui sintetizzate:

a) ampliamento della fascia di rispetto cimiteriale da 150 metri a 200 metri; **b)** frazione Murisenghi: correzione e ridefinizione dell'area normativa a servizi S28; **c)** frazione Pieve: stralcio delle aree a Servizi S3 e S6, **c)** frazione Pieve: riclassificazione dell'area a Servizi per la residenza S3 in area RR1 residenziale di ristrutturazione; riclassificazione dell'area a Servizi per la residenza S6 in area RR6 residenziale di ristrutturazione; **d)** Scalenghe/Concentrico: ridefinizione dell'area a servizi S13 (polo scolastico e sportivo comunale) su via Rivette; creazione della nuova area a Servizi per la residenza S34 (via Davicini) per parcheggio e verde; stralcio di una parte consistente dell'area residenziale di nuovo impianto RI11 e la contestuale creazione delle aree residenziali di nuovo impianto RI12 (su via Torino) e RI13 (tra via Davicini e via Valentino); riduzione di una porzione dell'area residenziale di nuovo impianto RI9 che confluisce nella confinante area residenziale di ristrutturazione RR6; riduzione dell'area produttiva I3; riduzione dell'area a servizi produttivi SI2; creazione della nuova area a servizi produttivi SI2.1 derivante dalla riduzione dell'area a servizi produttivi SI2; eliminazione dell'area a servizi produttivi SI1; **e)** frazione Viotto: costituzione di una Zona I8.2 Aree produttive industriali e/o artigianali di riordino e di una Zona SI6.1 Aree per attrezzature di servizio produttivo utilizzando la riduzione dell'area a servizi produttivi SI2 e l'eliminazione dell'area SI1;

Gli elaborati adottati e trasmessi comprendono la verifica di coerenza con il vigente Piano Paesaggistico Regionale, la documentazione geologico-tecnica limitatamente alle aree interessate dalla Variante, la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, ai sensi della L.R. 52/2000;

verificato che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R.n.3/2013, la deliberazione C.C. n. 52/2021 di adozione della Variante **contiene**: “... la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

precisato che la Variante adottata viene sottoposta alla contestuale verifica di assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **15 settembre 2021**;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “Tutela ed uso del suolo”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: “... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5, articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche”; comma 2, articolo 50 “Difesa del Suolo”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n.9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica....., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n° 95 del 30/7/2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente del Comune di Scalenghe, adottato con deliberazione C.C. n. 52 del 29/07/2021, **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento - PTC2**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla

disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Scalenghe, le seguenti **osservazioni**: **a)** la deliberazione di approvazione della Variante parziale al P.R.G.C. in oggetto dovrà verificare la eventuale necessità di dover procedere alla **reiterazione o l'apposizione di vincoli espropriativi** per la realizzazione di interventi di pubblica utilità previsti su aree il cui vincolo espropriativo sia decaduto o su aree private da acquisire, mediante il ricorso alle procedure partecipative dettate dal D.P.R. 327/2001s.m.i. Testo Unico sulle Espropriazioni per pubblica utilità; **b)** in riferimento all'**ambito S13**, interessato da reticolo idrografico, si ricorda quanto indicato nell'art. 10.1 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP/96, in cui è citato: "... nel ribadire la necessità di tutelare e preservare qualsiasi linea di drenaggio, anche non fasciata, o cartografabile, si sottolinea quanto segue: ... Il reticolo da esaminare è quello significativo per la pericolosità, per quello non cartografato o cartografabile andranno previste indicazioni specifiche nelle N.d.A. (ad es. il divieto di intubamenti, l'inedificabilità degli alvei lungo l'intero tratto, dai settori di confluenza alla testata degli impluvi, ecc....anche in sintonia con quanto previsto all'art.31 delle N.d.A. al P.A.I. "Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali"; **c)** si rammenta quanto indicato, al comma 7 art. 11 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/2019 n. 4/R che recita testualmente: "... nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr."; **d)** la "Direzione Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Unità Speciale VAS, VIA, AIA" della Città Metropolitana in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA) e in ragione dei contenuti della Variante ha ritenuto di non esprimersi sulla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.. Trova pertanto attuazione, in caso di mancata espressione del parere, quanto previsto alla lettera j.1 "*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"*", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - "*In caso di silenzio l'iter procede*". In relazione alla procedura di assoggettabilità alla VAS della Variante parziale in oggetto, si raccomanda il rispetto integrale di quanto previsto dall'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dalla Legge 108/2021;
3. **di trasmettere** al Comune di Scalenghe la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 15/09/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo per Fortunato Asprea